

CONTRATTO

per l'affidamento del servizio di portierato e centralino presso la sede di Opera Universitaria, in via della Malpensada 82/A – Trento.

Tra le parti:

- OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO, di seguito denominata Opera, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9 con sede a Trento, via della Malpensada 82/A C.F. 80003390228 e P. I.V.A. 00453340226, rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 9 dicembre 1957, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;
 - IL LAVORO soc. coop. sociale ONLUS, di seguito denominata cooperativa, con sede legale in Bresimo (TN), via Fontana Nuova 17, C.F. e P. I.V.A. 01611040229 rappresentata dal sig. Severino Montanari nato a Trento il 26 novembre 1971, che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante;
 - tenuto conto che ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la documentazione antimafia non è richiesta per i contratti il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 €;
 - in conformità alla determinazione del Direttore n 160 di data 18 giugno 2015, che ha autorizzato la stipulazione del presente contratto;
- si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di portierato e centralino da espletarsi presso la sede di Opera Universitaria a Trento, via della Malpensada 82/A.
2. Le modalità operative del servizio sono dettagliate nell'allegato A al presente contratto, denominato *“Norme tecniche dell'appalto relativo al servizio di portierato e centralino presso la sede di Opera Universitaria”*.

Art. 2 – Durata

1. La durata del servizio è fissata in 12 (dodici) mesi a decorrere dal giorno 1 luglio 2015, salvo il diritto di risoluzione da parte di Opera Universitaria, come previsto dal successivo articolo 12.

2. Alla scadenza, nelle more di conclusione della procedura per la nuova assegnazione del servizio, Opera può prorogare il contratto stipulato con la Cooperativa, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e fermo restando il rispetto della soglia stabilita all'articolo 21, comma 4 l.p.23/1990 e ss.mm., pari ad € 46.000,00, e richiamata dal punto 1) dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2095 di data 29 novembre 2014.

Art. 3 – Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento

1. L'importo orario per il servizio di cui in oggetto è di € 18,30 Iva esclusa, come indicato nel preventivo di data 17 giugno 2015, prot. Opera n. 4334 di data 18 giugno 2015.

2. Tale corrispettivo s'intende fisso ed invariabile per tutta la durata contratto e non sarà adeguato sulla base degli indici ISTAT.

3. L'importo contrattuale sarà liquidato, previa presentazione di regolare fattura elettronica, a cadenza mensile, a 30 giorni dal ricevimento della documentazione fiscale, fatte salve le verifiche di legge e previa verifica della regolare esecuzione del servizio da parte del personale tecnico di Opera. Le fatture dovranno essere intestate a:

Opera Universitaria di Trento
via della Malpensada 82/A
38123 Trento

P. I.V.A.: 00453340226 E CODICE FISCALE: 80003390228

e dovranno riportare il **codice identificativo di gara (C.I.G.): Z6E1507D47** e il

codice IPA: UF2C9J.

4. Alla fattura dovrà essere allegato un rapporto con l'indicazione delle ore di servizio giornaliero prestato ed il nominativo del dipendente.

5. Opera Universitaria non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23.12.2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente.

Art. 4 – Personale impiegato, applicazioni contrattuali e tutela dei lavoratori

1. Per lo svolgimento del servizio, la Cooperativa dovrà utilizzare personale in possesso dei requisiti dettagliati nel punto 3 di cui all'allegato A al presente contratto.

2. La Cooperativa deve applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro di settore, come individuato ai sensi del Protocollo d'Intesa di data 22 febbraio 2013 fra la Provincia autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni e Parti Sociali (Contratto per i dipendenti di imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multi servizi) e dagli eventuali accordi integrativi territoriali applicabili.

3. La Cooperativa è tenuta altresì ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di assicurazione, previdenza ed assistenza ai lavoratori, assolvendo altresì agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

4. La Cooperativa riconosce che Opera risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la Cooperativa ed il proprio personale dipendente.

5. La Cooperativa si impegna ad esibire, a richiesta di Opera, la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi di cui ai commi suddetti. Qualora la stessa non risulti in regola con gli obblighi di cui ai commi precedenti, Opera provvederà a

sospendere il pagamento delle fatture, assegnando alla Cooperativa un termine entro il quale la stessa deve procedere alla regolarizzazione. Trascorso tale termine, qualora la Cooperativa non abbia debitamente adempiuto, Opera si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto come previsto dal successivo articolo 12, senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire alla Cooperativa diritti o pretese di sorta, ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto per le prestazioni rese fino al giorno in cui la risoluzione è divenuta efficace.

6. La Cooperativa si impegna a designare il proprio Referente coordinatore, il cui nominativo dovrà essere comunicato ad Opera entro tre giorni dall'inizio del servizio e ad ogni eventuale modifica dello stesso. Il Referente sarà incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio di cui al presente contratto.

7. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, la Cooperativa è obbligata a comunicare per iscritto ad Opera il nominativo della persona impiegata e la rispettiva qualifica, nonché di un sostituto che darà il cambio all'addetto in occasione di assenza per ferie, malattie, permessi, oltre che per eventi straordinari. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale impiegato, entro dieci giorni da ciascuna variazione.

8. La Cooperativa dovrà presentare, ogni qualvolta Opera ne faccia richiesta, tutta la documentazione attestante la regolarità, sotto ogni profilo, dei rapporti di lavoro instaurati e, comunque, del personale che si intende impiegare nell'appalto.

9. Opera ha facoltà di richiedere alla Cooperativa, con atto scritto motivato, la sostituzione delle persone non gradite, che dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 5 – Clausola sociale di imposizione di manodopera

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 69 del Codice dei contratti

pubblici di cui al d. lgs. 163/2006, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dalla Cooperativa ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti di imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi e integrativo provinciale, si stabilisce per la Cooperativa l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto. A tale proposito la Cooperativa e le suddette OOSS hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del presente appalto. Entro due settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato a Opera Universitaria. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, la Cooperativa indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.

2. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nei tre mesi precedenti alla scadenza naturale del contratto, ove è recato il numero dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.

3. La Cooperativa, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere a Opera Universitaria, a mezzo di

posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale in forza, impiegato in questo appalto, che risulti in forza tre mesi prima della sua scadenza naturale.

Art. 5bis – Clausola sociale lavoratori svantaggiati

1. La Cooperativa ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito in minimo n. 1 (una) unità lavorativa che il concorrente si impegna ad impiegare. La sopra precisata unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto. Alle persone svantaggiate vanno applicate le condizioni economico-normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal citato CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi se più favorevoli.

Art. 5ter – Verifiche periodiche e controlli

1. Opera Universitaria potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.

Art. 6 – Obblighi normativi in materia di sicurezza

1. La Cooperativa si impegna ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, oltre a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, anche a quelli relativi alla tutela della sicurezza, igiene e salute dei lavoratori, ivi comprese quelli in materia di disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, la Cooperativa si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. 81/2008.
2. La Cooperativa dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Opera, dimostrare di avere ottemperato a tali adempimenti.
3. Opera fornirà alla Cooperativa copia del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) contenente le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il D.U.V.R.I. deve essere sottoscritto per accettazione dalla Cooperativa contestualmente alla sottoscrizione del contratto. La mancata o ritardata apposizione delle firme sul DUVRI comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 10 del presente contratto.
4. La Cooperativa può presentare una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al D.U.V.R.I.:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel D.U.V.R.I.
5. Nei casi di cui al precedente comma 4, lettera a), l'eventuale accoglimento delle

modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.

6. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico della Cooperativa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

7. Il D.U.V.R.I., previa sottoscrizione delle Parti, costituisce parte integrante del presente contratto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte della Cooperativa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione come previsto dal successivo articolo 12.

Art. 7 – Obblighi di Opera Universitaria

1. Opera si impegna a:

- individuare, all'interno del proprio organico, il dipendente al quale la Cooperativa e l'addetto potranno fare riferimento;
- formare l'addetto designato dalla Cooperativa circa le modalità di espletamento del servizio;
- mettere a disposizione dell'addetto il locale portineria e le relative apparecchiature oltre al materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento del servizio;
- se necessario per l'espletamento del servizio, fornire all'addetto copia delle chiavi dell'Ente; in tal caso la Cooperativa sarà tenuta responsabile, in solido con l'addetto, della custodia di eventuali copie di chiavi dell'Ente consegnate direttamente da Opera;
- comunicare tempestivamente eventuali periodi di chiusura dell'Ente nei

giorni feriali.

Art. 8 – Polizza assicurativa

1. La Cooperativa assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante ai sensi di legge, nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.
2. A tale riguardo la Cooperativa dovrà stipulare apposita polizza RCT/RCO nella quale deve essere esplicitamente indicato che Opera debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti. Nella medesima polizza dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio.
3. I massimali di garanzia per l'assicurazione RCT/RCO non dovranno essere inferiori all'importo di € 5.000.000,00 per sinistro e per persona.
4. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata ad Opera al momento della stipulazione del presente contratto.
5. La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice al proprio eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell'Opera.

Art. 8bis – Cauzione

1. La Cooperativa deve versare, all'atto della stipulazione del contratto, originale della cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs. 385/1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
2. La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, su dichiarazione di Opera Universitaria in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di danni alle attrezzature, attestata da verbale redatto in contraddittorio con l'Opera stessa. In ogni caso la Cooperativa si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da

parte di Opera Universitaria.

3. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Opera Universitaria.

4. La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto;
- dell'eventuale risarcimento danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
- del rimborso delle spese che Opera Universitaria fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte della Cooperativa.

5. Resta salvo per Opera l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

6. La Cooperativa è tenuta a reintegrare la cauzione sulla quale Opera avesse dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 9 – Sciopero e cause di forza maggiore

1. In caso di sciopero la Cooperativa dovrà dare congruo preavviso all'Ente affinché Opera possa far fronte alla situazione di emergenza. Si considera congruo il preavviso dato per iscritto entro il terzo giorno antecedente a quello del verificarsi dell'evento. Nel caso il preavviso non venga dato entro tale termine, Opera provvederà all'applicazione della penale di cui all'articolo 10 del presente contratto.

2. Nel caso di sciopero che comporti la mancata effettuazione delle prestazioni nei termini contrattuali, Opera provvederà all'applicazione della penale di cui all'articolo 10 del presente contratto.

3. Le interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque

fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della Cooperativa che quest'ultima non possa evitare comportandosi secondo un criterio di ordinaria diligenza. A titolo meramente esemplificativo, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Art.10 - Penali

1. Ove si verificano inadempienze della Cooperativa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tali da non determinare la risoluzione contrattai sensi del successivo articolo 12, saranno applicate dall'Ente penali a tutela delle norme contenute nel presente contratto. Le penali saranno precedute da formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata dall'Ente via posta elettronica certificata, nei confronti della quale la Cooperativa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dalla notifica della contestazione. L'Ente potrà in modo insindacabile accettare o respingere le controdeduzioni da parte della Cooperativa. Decorso inutilmente il termine suindicato senza che la Cooperativa abbia presentato le proprie controdeduzioni, ovvero nel caso in cui le stesse non siano ritenute adeguate, Opera Universitaria procederà direttamente all'applicazione delle penali di seguito indicate e all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.

2. Opera procederà all'applicazione della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento. Qualora nell'arco di sei mesi sia contestata alla Cooperativa la medesima inadempienza per tre volte, alle eventuali ulteriori reiterazioni della medesima violazione verrà applicata la penale in misura doppia. Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero molto gravi, l'Ente si riserva di applicare ulteriori penali in relazione alla loro gravità, fino ad un massimo del 20% del corrispettivo mensile, fatta salva

la risoluzione contratto del contratto ai sensi del successivo articolo 12.

3. L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse, come sotto indicato:

- mancata esecuzione del servizio e mancato preavviso di almeno 72 ore nei casi di sciopero: € 1.000,00 al giorno;
- € 500,00 per ogni giorno di assenza dal servizio del personale senza sostituzione;
- mancata o ritardata apposizione delle firme sul D.U.V.R.I.: € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato invio dei nominativi del personale impiegato: € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione;
- mancato invio del nominativo del referente: € 150,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione;
- € 50,00 per ogni ora di ritardo (arrotondata all'unità superiore) nell'assunzione del servizio da parte dell'addetto o di abbandono della postazione senza sostituzione;
- € 50,00 per l'uso improprio delle apparecchiature in gestione.

4. Resta comunque salvo il diritto dell'Opera di agire per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inosservanza medesima. In caso di reiterazione di una violazione, la relativa penale viene raddoppiata.

5. La penalità è trattenuta sul prezzo del servizio espletato all'atto della liquidazione della relativa fattura salvo che la Cooperativa provi che il fatto è dipeso da cause ad essa non imputabili.

Art. 11 – Recesso da parte di Opera e disdetta da parte della Cooperativa:

1. Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile Opera può recedere contratto dal presente contratto, anche se è iniziata la prestazione, purché tenga indenne la

Cooperativa dalle spese sostenute, dai servizi eseguiti e dal mancato guadagno.

2. Qualora la Cooperativa intendesse disdire il contratto prima della sua scadenza, senza giustificato motivo o senza giusta causa, Opera si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare alla stessa le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra Cooperativa, a titolo di risarcimento danni.

Art. 12 – Risoluzione:

1. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, Opera Universitaria si riserva la facoltà di risolvere la stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice Civile, a tutto rischio della Cooperativa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- gravi e reiterate inadempienze della Cooperativa alle prescrizioni contenute capitolato nel presente contratto e frode, a qualsiasi titolo, da parte della stessa, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- cessione in tutto o in parte del servizio a terzi;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- gravi e ripetute violazioni del D.U.V.R.I. da parte della Cooperativa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato;
- subappalto non autorizzato;
- violazioni degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 14 capitolato del presente contratto;
- mancata presentazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 8 del presente contratto;
- applicazione di penali tali da superare il 10% del valore contrattuale;

- venir meno dei requisiti posti alla base dell'affidamento del servizio;
- riscontro, durante le verifiche eseguite da Opera, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine ad Opera Universitaria stessa;
- ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite da Opera Universitaria;
- utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte di Opera Universitaria;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

2. Nei casi suddetti l'Amministrazione comunica alla Cooperativa gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando alla stessa un termine minimo di dieci giorni per formulare giustificazioni o ripristinare le condizioni richieste. Qualora la Cooperativa non ottemperi, o qualora le deduzioni non siano, a giudizio dell'Amministrazione, accoglibili, è in facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto.

3. Nel caso di risoluzione, Opera Universitaria si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dalla Cooperativa il rimborso di eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento; in tal caso alla Cooperativa può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per Opera Universitaria.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali e segreto d'ufficio

1. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm., in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti

in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati, il trattamento dei dati personali, la tenuta e custodia della documentazione.

2. La Cooperativa è tenuta, in solido con i propri dipendenti, all'osservanza del segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardante gli utenti di Opera Universitaria, l'attività dell'Ente e gli interventi di manutenzione.

3. La Cooperativa è responsabile e risponde direttamente per tutti i danni derivanti all'Amministrazione o a terzi, a seguito di violazione dell'obbligo suddetto da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.

Art. 14 – Tracciabilità dei pagamenti

1. La Cooperativa, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.m.. a tal fine si indica quale codice identificativo di gara (C.I.G.) del presente appalto il seguente: Z6E1507D47.

15 Osservanza del Codice di comportamento:

1. Per tutti gli aspetti inerenti il servizio oggetto del presente contratto, l'attività della Cooperativa dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali e pubblicato sul sito istituzionale di Opera (www.operauni.tn.it), pena la risoluzione contratto del presente contratto.

16 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o CONSIP:

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Cooperativa, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta ad un revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

2. Il recesso diventerà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate alla cooperativa le prestazioni già eseguite.

17. Controversie e Foro competente:

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed Opera, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del servizio, che al termine dello stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

18 Rinvio:

1. Per quanto non espressamente disciplinato contratto dal presente contratto, è fatto rinvio alla legge provinciale in materia ed alle norme del codice civile.

19 Spese, imposte e tasse e norme finali:

1. Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse, compresa l'imposta di bollo, comunque inerenti alla stipulazione ed alla registrazione del presente contratto sono interamente a carico della Cooperativa, mentre l'I.V.A. è a carico di Opera e sarà corrisposta a norma di legge.

2. Il presente contratto è redatto in forma elettronica, è sottoscritto digitalmente ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ex art. 1 lett. b) della parte seconda del DPR 26.04.1986 n. 131.

Trento

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO
ONLUS

- dott. Paolo Fontana -

IL LAVORO SOC. COOP.

- sig. Severino Montanari -

ALLEGATO A

Norme tecniche relative al servizio di portierato e centralino presso la sede di Opera Universitaria, via della Malpensada 82/A - Trento.

1) ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO:

Il servizio di portineria e centralino presso la sede di Opera universitaria prevede l'espletamento, da parte dell'addetto, delle seguenti attività:

- controllo, all'inizio del turno, che le apparecchiature in gestione siano funzionanti ed in perfetto stato di efficienza. Le anomalie dovranno essere tempestivamente comunicate al referente di Opera;
- svolgimento del servizio di centralino e gestione, con professionalità, del flusso telefonico in entrata ed in uscita;
- svolgimento del servizio di portineria con accoglienza del pubblico in entrata e orientamento dello stesso all'interno della struttura dell'Ente. L'addetto che presterà servizio presso la portineria sarà tenuto, in considerazione del diretto contatto con il pubblico, con i visitatori, con professionisti e chiunque altro lo richieda, a fornire le indicazioni, le informazioni e l'aiuto richiesti, adottando un comportamento e abbigliamento consoni e comunque improntato sempre al massimo rispetto, a salvaguardia e promozione dell'immagine dell'Opera (è inopportuno ad es. l'utilizzo di apparecchiature quali televisori, radio, etc);
- erogazione all'utenza delle informazioni di primo contatto;
- distribuzione di eventuale modulistica fornita da Opera;
- gestione delle chiavi per l'accesso alle strutture del complesso immobiliare Sanbàpolis;
- svolgimento di attività di supporto delle segreterie e degli uffici;

- collaborazione fattiva con il personale dipendente dell'Ente e con il personale designato per il servizio di portierato presso le Residenze di S. Bartolameo;
- formazione degli studenti con contratto 150 ore che eseguono il servizio nelle ore giornaliere non coperte dall'addetto;
- controllo delle bacheche, affinché siano presenti avvisi ed informazioni attuali, togliendo quelli scaduti.

2) UNITA' DI PERSONALE ED ORARI DI SERVIZIO:

n. 1 unità di personale che dovrà svolgere il servizio con il seguente calendario settimanale, ad esclusione dei giorni festivi e dei giorni feriali comunicati da

Opera:

giorno	dalle	alle	dalle	alle	Tot. ore
Lunedì	7.45	12.00	14.00	16.00	6,15
Martedì	7.45	12.00	14.00	16.00	6,15
Mercoledì	7.45	12.00	14.00	16.00	6,15
Giovedì	7.45	12.00	14.00	16.00	6,15
Venerdì	7.45	12.45			5,00
					30,00

3) REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO:

La Cooperativa si impegna ad effettuare il servizio unicamente mediante l'impiego di personale con i seguenti requisiti:

- titolo di studio: diploma di scuola media inferiore;
- conoscenza della lingua inglese (livello almeno base);
- capacità di utilizzo dei programmi di Office Automation;
- capacità di utilizzo della consolle telefonica, della fotocopiatrice e del

fax;

- conoscenza delle tecniche di accoglienza del pubblico;

L'addetto al servizio dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento riportante il nominativo del soggetto e la ragione sociale dell'Impresa.